

Semplificazioni per DVR e DUVRI

Andrea Rotella - Ingegnere, consulente per la sicurezza e RSPP

Perché semplificare

Discutere di semplificazioni in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro non è mai stato facile in Italia.

Il rischio concreto è che ad un processo di semplificazione della norma eseguito in modo raffazzonato, possa corrispondere una riduzione dei livelli di tutela per i lavoratori.

Occorre ricordare che uno dei criteri della delega al Governo contenuto nell'art. 1, comma 2, lett. d) della Legge n. 123/2007, dalla quale ha avuto origine l'attuale D.Lgs. n. 81/2008, riguardava proprio la «semplificazione degli adempimenti meramente formali in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nel pieno rispetto dei livelli di tutela, con particolare riguardo alle piccole, medie e micro imprese», nonché la «previsione di forme di unificazione documentale».

Tuttavia, vuoi per eccessiva cautela preventiva circa il rischio poco più su paventato, vuoi per incapacità legislativa, fatte salve rarissime eccezioni (1), i tentativi di semplificazione annunciati a partire da allora sono sempre stati di impatto molto limitato, anche perché molti dei provvedimenti previsti sono rimasti sulla carta, come ad esempio la soppressione del registro infortuni e degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici (art. 53, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008), senza parlare di provvedimenti che avrebbero un forte impatto a livello di tenuta della documentazione, come ad esempio l'istituzione del Libretto formativo del cittadino.

Inoltre, non di rado, si è assistito al processo inverso con l'introduzione di nuovi formalismi, il cui numero oggi supera abbondantemente quello delle semplificazioni: data certa del documento di valutazione dei rischi, comunicazione del nominativo del RLS all'INAIL, collaborazione (almeno 15 giorni prima) con gli organismi paritetici per la formazione dei lavoratori ... solo per citarne alcuni.

Il tutto a costituire il condimento di una "insalata" di leggi, norme, procedure, circolari, accordi la cui produzione sembra essere inarrestabile anche perché ogni provvedimento, al proprio interno, rimanda all'emanazione di una successiva norma attuativa.

Gli esiti sono sotto gli occhi di tutti: gli adempimenti amministrativi hanno raggiunto livelli di complessità tali che inevitabilmente qualcosa finisce per sfuggire nella loro applicazione, con conseguente rischio di sanzione.

Spesso inoltre, l'adozione di questi adempimenti formali è più evidente rispetto a quelli sostanziali: è più facile verificare se sia stato o meno inviato un fax all'organismo paritetico di turno che non se la formazione sia stata eseguita correttamente. Il risultato è che l'attenzione si sposta sui formalismi trascurando la sostanza.

Infine, c'è poco da fare, tutta questa "carta", questo continuo legiferare fa perdere di credibilità alla norma.

Sono sempre più le aziende e gli operatori della prevenzione che lamentano la difficoltà di dare evidenza di ogni singolo adempimento ed è difficile dar loro torto. Non si può non osservare come questa su-

perfetazione di piccole norme o adempimenti di natura formale e documentale abbia come riflesso, soprattutto, quello di un più facile controllo e gestione degli adempimenti stessi da parte degli organi di vigilanza, ma non un concreto beneficio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Un'autoreferenzialità di cui sono intrisi tutti gli ultimi provvedimenti emanati, sempre meno chiari nella loro formulazione e sempre più necessitanti di ulteriori interpretazioni, a loro volta additive di nuovi obblighi.

La necessità di semplificare la norma, pertanto, non sarebbe determinata dalla volontà di procedere ad una mera riduzione degli oneri a carico dei datori di lavoro, quanto piuttosto dall'esigenza di rendere la norma stessa più leggera e, quindi, più autorevole, il tutto senza cedere nulla riguardo ai livelli di tutela previsti per i lavoratori.

A queste considerazioni occorre aggiungere l'annotazione che non si può non tenere conto, ulteriormente, dell'impatto in termini di oneri economici che questa dispersione di risorse comporta.

Il "Decreto del fare"

Esattamente quest'ultimo è uno degli obiettivi dichiarati dell'intervento eseguito dal Governo con il c.d. "Decreto del fare", D.L. 21 giugno

Nota:

(1) Forse l'unica, vera semplificazione di adempimenti meramente formali avutasi con il c.d. "Testo Unico" è stata la soppressione dell'obbligo di comunicare agli organi di vigilanza competenti il nominativo del RSPP.

2013, n. 69, convertito in Legge 9 agosto 2013, n. 98.

Collegandoci a quanto appena osservato, tanto per dare un'idea dell'impatto che le misure in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro hanno in termini di costi per le imprese, si consideri che, se il costo complessivo di tutti gli adempimenti burocratici su cui interviene il "Decreto del fare" è di 7,7 miliardi di euro, il costo dei soli adempimenti formali legati alla sicurezza sul lavoro che il decreto si propone di semplificare (che sono una minima parte di tutti quelli contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008) è di ben 3,3 miliardi di euro (2): il 43% dei costi complessivi!

Ovviamente gli interventi del decreto non potranno abbattere completamente questo costo e il risparmio effettivo potrà essere quantificato solo a valle dell'emanazione dei decreti attuativi previsti, ma queste cifre sono una cartina di tornasole di quanto si afferma poc'anzi.

Questi costi, nonché l'impegno in termini di risorse distratte per l'adempimento di tali formalità, devono essere oltretutto letti tenendo ben presenti le peculiarità della realtà imprenditoriale italiana costituita quasi essenzialmente da piccolissime aziende, soggette tuttavia agli stessi adempimenti di aziende di grandi dimensioni.

Nel ricordare costantemente che il D.Lgs. n. 81/2008 rappresenta il recepimento di direttive comunitarie il cui testo deve essere accolto nella sua interezza, basta tuttavia confrontare il testo della norma italiana con quello della Direttiva n. 89/391/CEE per verificare quanto sia stato determinante il ruolo del Legislatore italiano nell'appesantire, spesso, le modalità di attuazione degli adempimenti.

Così come, al contrario, ridurre gli stessi ai minimi termini fino al punto di aggirare le originarie previsioni europee, svuotandole di contenuto, con tutte le conseguenze che questo ha comportato in termini

di sanzioni e richiami da parte della Comunità europea al nostro Paese.

Il documento di valutazione dei rischi

È questo il caso, ad esempio, della determinazione dei requisiti e dei contenuti minimi del documento di valutazione dei rischi (DVR), per i quali l'art. 9, comma 2 della Direttiva n. 89/391/CEE rimanda agli Stati membri la definizione, peraltro precisando la necessità di tenere conto della natura delle attività e delle dimensioni dell'impresa.

È noto come sia poi stata tradotta questa richiesta dal Legislatore italiano, in particolare per le piccole imprese: prima consentendo che l'avvenuta valutazione dei rischi potesse essere attestata mediante una semplice autocertificazione e successivamente, con la recente entrata in vigore del D.M. 30 novembre 2012, attraverso la redazione di un documento basato su una «procedura standardizzata per la valutazione dei rischi».

Nonostante nessuno che abbia una benché minima conoscenza dell'attuale modello prevenzionistico possa affermare che il documento di valutazione dei rischi sia da ritenersi un adempimento meramente formale, paradossalmente questo è l'esito a cui il Legislatore è giunto per ben due volte: la prima, come già detto, ritenendo che la redazione del DVR potesse essere sostituita da una semplice autocertificazione (l'apice di ogni formalismo), la seconda proponendo una procedura standardizzata per la redazione del DVR che non ha niente a che vedere con un reale processo di valutazione, trattandosi semplicemente di un'elencazione dei pericoli presenti in azienda (3).

Di conseguenza, in entrambi i casi, la sostanza (la valutazione dei rischi) è stata soppiantata dalla forma (il documento da esibire agli organi di vigi-

lanza e che la Comunità europea ci richiede), probabilmente a causa di una grossa confusione nella mente del Legislatore tra il concetto di «semplifica» e quello di «semplificazione».

E che questa confusione sia destinata a perpetuarsi lo conferma l'ulteriore misura prevista dall'art. 32 del D.L. n. 69/2013, il quale aggiunge all'art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008 un comma 6-ter che prevede l'individuazione con futuro decreto ministeriale, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente e previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, di settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda.

L'individuazione di questi settori a basso rischio infortunistico sarebbe propedeutica alla facoltà per le aziende che vi appartengono di dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi secondo un modello che sarà allegato al medesimo decreto, anziché ricorrere alla redazione di un DVR «classico» o basato sulla procedura standardizzata di cui al D.M. 30 novembre 2012.

Vale la pena ricordare che, con un percorso non propriamente lineare, la possibilità di ricorrere all'autocertificazione dell'avvenuta valutazione dei rischi (che questa c.d. "semplificazione" tende a reintrodurre in una forma, in un certo senso, "edulcorata"), è venuta meno il 31 maggio

Note:

(2) Cfr. Guida alle semplificazioni del decreto legge del fare, in http://www.funzionepubblica.gov.it/me-dia/1082357/decretofare_guida_20a-go2013.pdf.

(3) Per un approfondimento in merito, A. Rotella, *Le nuove procedure standardizzate per la VDR: criticità*, in *ISL* 2013, 3, 129; P. Rausei e A. Rotella, *Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi*, Milano, Ipsos, 2013.

2013. A partire da questa data, dunque, tutte le aziende che prima avevano accesso all'autocertificazione hanno dovuto immediatamente procedere alla redazione di un DVR, avvalendosi o meno delle procedure standardizzate.

Il nuovo decreto, contenente in allegato questo modello di valutazione per aziende a basso rischio infortunistico, dovrà essere emanato entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 69/2013, benché si dubiti del rispetto delle tempistiche disposte.

II DUVRI

Un ulteriore esempio di modalità di attuazione tutta italiana delle indicazioni contenute nella direttiva comunitaria è quella riguardante la gestione delle attività con presenza di rischi interferenti, per i quali la già citata 89/391/CEE prevede unicamente che «quando in uno stesso luogo di lavoro sono presenti i lavoratori di più imprese, i datori di lavoro devono cooperare all'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute, e, tenuto conto della natura delle attività, coordinare i metodi di protezione e di prevenzione dei rischi professionali, informarsi reciprocamente circa questi rischi e informarne i propri lavoratori e/o i loro rappresentanti».

Il recepimento di questa semplice indicazione ha visto il susseguirsi di molteplici modifiche nel testo della norma italiana, a partire dall'originale art. 7 del D.Lgs. n. 626/1994 al quale tra il 2006 e il 2007 furono aggiunti l'obbligo di redazione del documento unico di valutazione dei rischi interferenti (DUVRI), la definizione della responsabilità solidale del committente, la valutazione dei costi per la sicurezza, modifiche successivamente recepite dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e ulteriormente implementate con il D.Lgs. n.

106/2009, fino ad ottenere il testo attuale della norma. Proprio in occasione della stesura del c.d. "Decreto correttivo" (D.Lgs. n. 106/2009), il Governo si pose il problema di semplificare l'adempimento documentale consistente nella redazione del DUVRI, individuando i casi in cui è possibile evitarne la compilazione (lavori di natura intellettuale, forniture di materiali e attrezzature, lavori di breve durata in assenza di rischi specifici).

Il risultato complessivo di tutti questi successivi interventi è il testo di una norma totalmente inadeguata agli scopi che si prefigge.

Diverse sono le considerazioni da fare, ma una su tutte dovrebbe far riflettere. Ai cantieri temporanei o mobili il D.Lgs. n. 81/2008 dedica un intero Titolo costituito da 72 articoli e accompagnato da ben 13 allegati. Il Titolo IV si occupa, sostanzialmente, di una specifica fattispecie di appalti: quelli finalizzati alla realizzazione di opere di ingegneria edile o di genio civile, ambito certamente complesso che merita senz'altro di essere trattato con dovizia di adempimenti specifici (anche in questo caso non è tuttavia difficile rintracciare quelle situazioni in cui, a partire dalla direttiva comunitaria di recepimento, il Legislatore italiano si è fatto un po' "prendere la mano" infarcendo la norma di inutili orpelli formali).

Se è condivisibile il ricorso per i cantieri ad una norma complessa, spiazza un po' il constatare come, sostanzialmente, si sia ritenuto che qualunque altra attività a rischio di interferenze, diversa da quelle che si svolgono nei cantieri temporanei o mobili, indipendentemente dalla tipologia, dalla complessità e dal rischio, debba essere gestita facendo riferimento alle generiche indicazioni contenute in appena un articolo, l'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, che ha la pretesa di gestire l'appalto della pulizia delle vetrate di un grattacielo come la sostituzione di una lampadina in ufficio.

A fronte di una norma insufficiente, la soluzione finora prospettata dal Legislatore è sempre stata quella di intervenire, come visto, con successivi interventi di modifica normativi che hanno importato nell'art. 26 alcune impostazioni del Titolo IV, determinando in tal modo una generica "cantierizzazione" di qualunque lavorazione in appalto (senza che questo significhi necessariamente ricavarne un vantaggio). Questo tipo di soluzione viene ulteriormente proposta anche dal "Decreto del fare", il quale porta due modifiche significative al testo dell'art. 26, sostituendo i commi 3 e 3-bis.

L'incaricato al coordinamento

La prima di esse prevede che il datore di lavoro committente, oltre a poter promuovere la cooperazione e il coordinamento con le imprese appaltatrici e i lavoratori autonomi attraverso la redazione del DUVRI, possa, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'art. 29, comma 6-ter di cui si è parlato precedentemente, svolgere tale attività nominando un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a cooperazione e coordinamento.

Il nominativo di tale incaricato e la sua sostituzione devono essere riportati nel contratto d'appalto od opera (sul punto rimane il dubbio, già presente con l'obbligo di allegare il DUVRI, se redatto, al contratto, su come si debba procedere per quei lavori che vengono eseguiti in assenza di un contratto scritto).

Benché riferibile solo ad attività a basso rischio infortunistico, è abbastanza evidente il parallelismo esistente tra questa figura e quella del coordinatore

per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nei cantieri. In realtà l'idea non è totalmente nuova dato che era già stata introdotta con specifico riferimento alle attività in appalto che si svolgono nei cc.dd. "spazi confinati" (art. 3, comma 2 del D.P.R. n. 177/2011), e già allora era stata sollevata qualche perplessità, soprattutto in ordine alla definizione dei profili di responsabilità di questa figura.

Medesime perplessità che possono essere riproposte anche per l'incaricato al coordinamento degli appalti di cui all'art. 26, comma 3, dato che, a differenza del coordinatore per la sicurezza nei cantieri, la norma non ne definisce con chiarezza e puntualmente gli obblighi e le responsabilità. Si consideri, ad esempio, che, se nel caso dei cantieri temporanei o mobili è lo stesso coordinatore a fare la valutazione dei rischi da interferenza e a redigere il PSC e verificarne l'applicazione sul campo, in questo caso, invece, abbiamo due ruoli distinti: da un lato il datore di lavoro con l'obbligo della valutazione dei rischi e dall'altro l'incaricato al coordinamento che deve far applicare le misure di prevenzione e protezione.

Qualche interrogativo si pone anche per quanto riguarda i requisiti di cui deve essere in possesso questa figura, non meglio specificati e che rischiano di lederne il ricorso da parte del datore di lavoro. Non si deve per forza vedere con sfavore la possibilità di ricorrere alla presenza di un incaricato del committente per coordinare i lavori in luogo della redazione del DUVRI: dovendo scegliere se far presidiare la gestione della sicurezza di un appalto da un documento o da un soggetto competente che, oltre che in fase di progettazione, possa intervenire sul campo e tenere conto in corso d'opera della presenza di fattori impreveduti, nonché vigilare sul corretto svolgimento dei lavori, chi scrive preferisce senz'altro quest'ultima opzione. Non

che la norma impedisca di avvalersi di entrambe le possibilità, ma oggettivamente, in alcuni casi, la redazione di un documento non fornisce alcun valore aggiunto. L'esperienza insegna come vi siano situazioni ad elevato rischio derivante da interferenze, tuttavia caratterizzate da una notevole semplicità in ordine alle misure da adottare. Si pensi ad esempio ad una lavorazione dell'appaltatore che si debba svolgere in altezza senza che sia possibile, tuttavia, interrompere completamente le lavorazioni sottostanti del committente. In questo caso, una semplice misura per la riduzione del rischio consisterebbe nella perimetrazione ed interdizione all'accesso dell'area sottostante, la cui ampiezza terrà conto del possibile raggio di caduta di oggetti o materiale dall'alto. Questa misura è talmente semplice e la sua necessità talmente evidente che il rischio può consistere solo nel mancato rispetto nell'adozione di tale procedura da parte dell'uno o dell'altro soggetto per motivi derivanti essenzialmente da comportamenti insicuri, magari estemporanei, spesso determinati da eccesso di confidenza o sottovalutazione del rischio, più che dall'espressa volontà di non rispettare la procedura stessa. L'unico modo per reprimere queste violazioni volontarie è intervenire con la vigilanza. Perciò, la presenza di un soggetto incaricato dal datore di lavoro committente che sovrintenda a tali lavorazioni si potrebbe essere una misura di per sé sufficiente dato il basso grado di complessità delle azioni preventive da adottare (tanto semplici nella loro definizione quanto indispensabili), senza la necessità di dover anche procedere alla loro esplicitazione anche in un DUVRI che apparirebbe, in questo caso, come un semplice formalismo.

I limiti che si intravedono nella scelta del Legislatore non riguardano, dunque, di per sé, l'aver previsto il ricorso allo strumento dell'incaricato al coordinamento, quanto piuttosto

la genericità nella sua definizione, l'assenza di requisiti minimi di competenza ed esperienza e, al solito, l'affermare che debba essere formato e aggiornato, senza tuttavia specificare le caratteristiche di tale formazione o la periodicità dell'aggiornamento, carenze relative alla definizione della modalità in ordine al corretto adempimento al dettato legislativo che già in passato hanno reso inapplicabili alcune norme per paura di contestazioni da parte degli organi di vigilanza. Né si può semplicemente ritenere che questa figura coincida con quella di un preposto, anche al fine di avvalersi dei percorsi delineati dall'apposito Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Se così fosse stato lo si sarebbe potuto scrivere chiaramente nel testo del nuovo art. 26, comma 3. Se ciò non è avvenuto, e se il termine «preposto», inizialmente presente nel testo originale del D.L. n. 69/2013, sia stato successivamente rimosso e sostituito con il termine «incaricato» dalla legge n. 98/2013, significa che tale soggetto debba intendersi come «altro» da un semplice preposto.

Altra perplessità, infine, deriva dalla volontà da parte del Legislatore di riproporre ancora una volta, attraverso la definizione tramite decreto di attività a basso rischio infortunistico, una distinzione tra chi potrà accedere e chi non potrà accedere a questa semplificazione. Se l'esperienza dei codici ATECO vissuta in altri ambiti per predefinire il livello di rischio ha già mostrato tutti i suoi limiti, non si ritiene che con gli indici infortunistici andrà meglio.

Nel definire in quali casi si possa considerare applicabile il ricorso all'incaricato al coordinamento di cui al nuovo comma 3, la norma specifica che la valutazione relativa alla presenza oggettiva del «basso rischio di infortuni e malattie professionali» debba essere svolta con riguardo sia all'attività del committente che a quelle dell'appaltatore e dei lavoratori autonomi. Non si sa,

ovviamente, come sarà impostato il decreto dal quale desumere il rischio per tali attività, tuttavia se è teoricamente possibile, basandosi sui dati in possesso dell'INAIL o derivanti dalla storia infortunistica aziendale, creare un discrimine tra singole attività lavorative pericolose e singole attività lavorative che non lo sono, il fatto che sia il committente che l'appaltatore svolgano attività a basso rischio infortunistico non significa che l'interferenza tra le due attività sia a basso rischio infortunistico. Allo stesso modo ci saranno senz'altro attività non definite dal futuro decreto a basso rischio infortunistico che, tuttavia, avranno effettivo carattere di semplicità e bassa pericolosità tali da riproporre il dubbio sull'effettiva utilità di redigere un DUVRI.

Pertanto, ferma restando la convinzione che si sarebbe dovuto procedere ad una rivisitazione complessiva della norma attualmente definita dall'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, oggi assolutamente carente, problematica e persino scritta male, sarebbe stato molto più corretto da parte del Legislatore, in assenza di vincoli in tal senso da parte della direttiva europea, rimandare alla valutazione dei rischi e alla responsabilità del datore di lavoro la scelta dello strumento più opportuno per promuovere la cooperazione e il coordinamento: DUVRI o incaricato al coordinamento, eliminando ogni pre-selezione *ex lege* basata su criteri aprioristici, presuntuosamente «oggettivi» e di dubbia utilità.

DUVRI: nuovi casi di esclusione

L'ulteriore modifica all'art. 26 operata dal "Decreto del fare" riguarda la rivisitazione del testo del comma 3-bis, quello riguardante i casi in cui il committente è esonerato dalla redazione del DUVRI, ovvero, con le modifiche sinora viste, anche dalla nomina di un incaricato al coordinamento.

Rispetto al testo previgente viene confermato l'esonero dall'obbligo per i lavori o servizi di natura intellettuale e le mere forniture di materiali o attrezzature.

Per quanto invece riguarda l'ulteriore casistica dei lavori di breve durata in assenza di rischi specifici, l'intervento legislativo opera sia sulla definizione di «durata», sia sull'elenco dei rischi specifici.

Per quanto concerne il parametro temporale, mentre nella norma previgente si parlava di lavori di durata non superiore a due giorni, il nuovo testo importa dal Titolo IV il ben noto concetto di uomini/giorno, certamente meglio definito, portando a 5 u/g la durata complessiva dell'appalto al di sotto della quale interviene l'esonero (ovviamente se è soddisfatta anche la condizione di assenza di rischi specifici). Per «uomini/giorno» si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie a realizzare i lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori: ulteriore indicazione che elimina alcune aree di incertezza presenti nella previgente formulazione.

Il secondo requisito per fruire dall'esonero dalla redazione del DUVRI o dalla nomina dell'incaricato al coordinamento - l'assenza di rischi specifici - vede l'inserimento, in aggiunta ai rischi già elencati nel previgente testo dell'art. 26, comma 3-bis (cioè quelli derivanti da agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive e quelli elencati nell'Allegato XI del D.Lgs. n. 81/2008), anche di:

- rischio di incendio elevato, come definibile a seguito della valutazione del rischio di incendio condotta ai sensi del D.M. 10 marzo 1998;
- spazi confinati, come definiti dal D.P.R. n. 177/2011;
- agenti mutageni;
- amianto.

Preso atto del nuovo elenco di rischi, va detto che ricadere in questa nuova ipotesi esonere-

rebbe il datore di lavoro dalla redazione del DUVRI o dalla nomina del coordinatore, oltre che per legge, anche per logica.

Conclusioni

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013 sollevano non pochi dubbi in ordine all'effettiva portata dell'azione semplificatrice, scopo ultimo del provvedimento, almeno per quanto riguarda gli aspetti inerenti DVR e DUVRI.

Ancora una volta si rimanda a future norme per l'attuazione dei provvedimenti, norme che si vanno ad aggiungere al già vasto elenco di decreti attuativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008. Non mancano, inoltre, perplessità sulla corretta interpretazione delle nuove disposizioni, incertezza con la quale chi opera nel settore della prevenzione degli infortuni si è ormai rassegnato a convivere. Se da un lato si può essere sufficientemente certi che questi interventi non abbasseranno i livelli di tutela attuali (ovvio presupposto), dall'altro si deve annotare l'ennesima occasione sprecata per risolvere alcuni nodi problematici, come ad esempio un'attenta rivisitazione dell'art. 26 (forse l'articolo più critico dell'intero D.Lgs. n. 81/2008 data la particolare vastità del suo campo di applicazione).

Nel valutare gli aspetti analizzati non pare di intravedere alcuna azione concreta che prenda effettivamente di mira il formalismo documentale, sempre più utile a chi opera sul lato ispettivo e sempre meno necessario a chi lavora, che punti definitivamente alla sostanza, con un occhio alla concreta realtà imprenditoriale italiana nella quale a mancare non è la voglia di lavorare in sicurezza, ma di rispettare norme il cui scopo, poco a poco, è stato soppiantato dall'ansia di rispettare semplicemente le regole, numericamente prevaricanti, perdendo di vista l'etica. È giunto il momento di recuperare in «leggerezza» per crescere in «autorevolezza».